

PARERE N. 42 del 18 dicembre 2006

MASSIMA

L'istanza di interpello, sulla base delle circostanze che emergono dalla stessa, presenta profili di elusività, in quanto priva di valide ragioni economiche (non essendo sufficienti a dimostrare la sussistenza delle stesse la mera enunciazione di interessi divergenti tra i soci della scindenda, senza alcuna dimostrazione in concreto di tale dissidio) e diretta a conseguire un vantaggio fiscale indebito, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.